



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Carrucola Luigi, nato a Napoli il 21.06.1953, matr.n.11676.

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 62908 del 28.01.2013 (prat.n.2778/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 22.05.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 23.11.2012.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Carrucola Luigi, della somma di € 1.859,24 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art.429 c.p.c, dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite nella misura di un terzo ha, altresì, posto i residui due terzi a carico della Regione Campania, liquidando tali due terzi in complessivi € 639,00 di cui € 240,00 per onorario, € 328,00 per diritti ed € 71,00 per spese forfetarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.131742 del 21.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 629577 e 629647 del 12.09.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento,



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio e del dipendente sig. Carrucola Luigi in virtù della sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con note prot. nn. 707374 e 707411 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza del dipendente sig. Carrucola Luigi e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Advocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del dipendente Carrucola Luigi e le spese processuali con attribuzione all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84476 del 05.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n. 226050 del 31/03/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 22.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 23.11.2012.

TOTALE DEBITO

€ 3.623,18

Dipendente sig. Carrucola Luigi, matr n.11676.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24

Scheda debiti fuori bilancio Carrucola + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

• Rivalutazione monetaria	€ 414,56
• Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014	€ 538,62
• Competenze per spese legali avv Monaco Pasquale Lucio	€ 810.76

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 62908 del 28.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 22.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 23.11.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 15/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0062908 28/01/2013

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org. n. 8

Classifica: 4.1.1.



N. Pratica: **CC 2778/10**

Oggetto: Trasmissione sentenza n.15036/12 resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Carrucola Luigi

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81
80132 NAPOLI

*Sett. 02
Sett. 04
28/1*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

*L'Avv. Di Lascio
Grazie
28/1*

2 copie Es. Pro
2 copie Es. atti
TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e P.
Facciate n.
Richiedente *Haus*

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/2/73 N. 30)
Napoli, 11/2/2012
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro dott. Martina Brizzi,
Cancelliere

15036

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COPIA
Avv. Pasquale Lucio Monaco
81055 - S. Maria C. V.
Via Martiri del Dissenso n° 31

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro dott. Martina Brizzi, all'odierna udienza ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione ed allegandola al presente verbale, di cui deve considerarsi parte integrante, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 51693/2009 R.G. Lavoro vertente

tra

CARRUCOLA LUIGI, elett.te dom.to in Napoli.P.za Carlo III presso lo studio dell'avv. Lucio Pasquale Monaco dal quale è rapp.to e dif.so giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

e

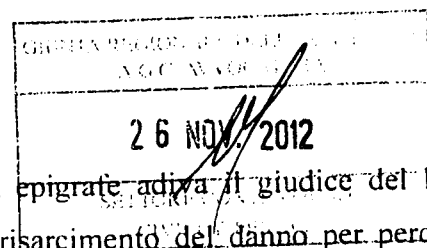
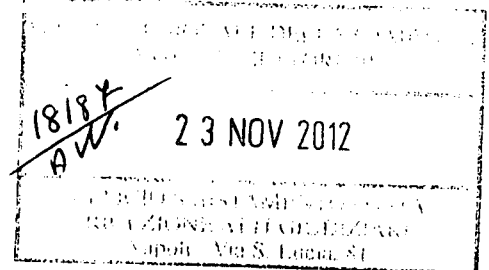
REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te, elett.te dom.to in Napoli Via S. Lucia n. 81 rapp.ta e dif.sa dall'avv. Alba Di lascio, giusta procura generale alle liti;

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.12.2009 il ricorrente in epigrafe adiva al giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'amministrazione regionale al risarcimento del danno per perdita di chance ovvero per inadempimento contrattuale, nella misura indicata in ricorso, oltre accessori. Esponeva a sostegno delle proprie richieste che era dipendente della Regione Campania con inquadramento nella categoria D, e : a) che il CCNL del comparto Regione del 31.3.1999 aveva istituito, per il personale della categoria D, l'area delle posizioni organizzative, caratterizzate, in base all'art. 11 del CCDI 1998-2001, per la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e graduate su tre livelli (A, B e C); b) che, con determina dirigenziale era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello C incarico confermato per l'anno 2001 e per gli anni successivi; c) che, in relazione all'incarico conferito, avevano percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000; d) che, ai sensi dell'art. 11 del CCDI, in caso di conferimento di incarico, era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, la

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



[Firma]

51277

E' pertanto evidente la inconferenza delle difese svolte dalla amministrazione convenuta in ordine alla carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze del tutto pacifiche tra le parti. Anzi su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dalla parte ricorrente.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello.

artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24/03/2006).

La corretta applicazione di tali principi alla ipotesi di domanda per risarcimento danni derivanti dalla perdita di "chance", si traduce, per il creditore della pretesa nell'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24-3-2006 cit.; Cass. Sez. 3, n.1752 del 28/01/2005; Cass. Sez. 3, n. 17176 del 06/08/2007).

Non è, quindi, sufficiente la titolarità di una mera aspettativa ma si richiede la prova della sussistenza di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento, secondo la disciplina applicabile ed in base ad un criterio di normalità, circa il conseguimento dell'esito favorevole dei presupposti condizionanti la maturazione del diritto ad una determinata pretesa.

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Orbene, posto l'inadempimento rappresentato dalla omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione, si ritiene che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati, proprio perchè mancanti, ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa.

Né la Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo la carenza del sistema di valutazione che essa stessa ha determinato con il suo inadempimento.

Da ciò consegue che dalla attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (v. determine dirigenziali in atti), non soltanto nel periodo oggetto della domanda (2000-2001), ma anche nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso (circostanza non contestata), possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla concreta possibilità per ciascun ricorrente di superare positivamente la valutazione, nel caso in cui fosse stato sottoposto al sistema di verifica.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,

incarichi di posizione organizzativa può far presumere che ove la Regione avesse adempiuto al suo obbligo di predisporre il sistema di valutazione, il ricorrente avrebbe avuto delle probabilità di conseguire una valutazione positiva. La Corte di Appello, peraltro, ha ritenuto che tali probabilità siano da quantificare nella misura del 50% ed ha ritenuto congruo un criterio di quantificazione del danno da perdita di chance consistente nella misura del 50% della retribuzione di risultato non percepita. La Corte, infatti, ha negato che la misura del danno possa essere pari all'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, in quanto tale tipo di retribuzione è comunque subordinata alla valutazione dell'amministrazione dall'esito incerto.

La retribuzione di risultato, poi, va quantificata, come dedotto in ricorso nella misura del 20% della retribuzione di posizione, a norma dell'art. 11 del CCDI.

In ossequio a tali criteri, appare congruo ex artt. 1226 e 2056 c.c., corrispondere al ricorrente il 50% della somma indicata in ricorso, che corrisponde all'intera retribuzione di risultato non percepita (calcolata per gli anni 2000 e 2001 ex art. 11 del CCDI).

Conclusivamente la Regione deve essere condannata al risarcimento del danno in favore di Carrucola Luigi nella misura di € 1859,24, oltre accessori di legge.

Su tali somme vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia, del carattere seriale del contenzioso e della parziale soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura di un terzo, ponendo il residui due terzi a carico della convenuta liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del legale rapp.te, al risarcimento del danno in favore del ricorrente con pagamento della somma di € 1859,24 oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico della convenuta soccombente, liquidati tali due terzi in complessivi € 639,00, di cui € 240,00 per onorario, € 328,00 per diritti ed € 71,00 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa _ con attribuzione all'avv.to Pasquale Lucio Monaco.

Così deciso in Napoli, il 22.5.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL GIUDICE
MARTINA BRIZZI

Tribunale di Napoli

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. **Pasquale Lucio Monaco**, si notifici a mani il su esteso atto a:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Il G. d. App. ha notificato l'antescritto atto ad es-
ecutoria mediante consegna di copia man-
data alla ricezione degli
dall'incaricato
Teresa Lach Von Hohenfrieser.

23 NOV 2012

**UFFICIO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO G.
Alberto De Luca**

**Sentenza
Numero
Dipendente
Avvocato**

Diritti e onorari			568,00
spese generali (STABILITE IN SENTENZA)			<u>71,00</u>
			639,00
CPA	4%	639,00	<u>25,56</u>
			664,56
IVA	22%	664,56	146,20
TOTALE FATTURA			810,76
RITENUTA	20%	639,00	127,80
NETTO A PAGARE			682,96